

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO FINANZA E BILANCIO
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
COMUNALE

RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE ED
APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL LIMITE
MINIMO AI FINI DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI
DI ACCERTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI
RIMBORSO DEI TRIBUTI COMUNALI.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 28/03/2007

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la misura degli interessi e gli importi minimi ai fini dell'emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, nonché del rimborso di tributi comunali.

Articolo 2

Misura degli interessi da applicare agli avvisi di accertamento e alle quote indebite di tributi comunali

Gli interessi per i provvedimenti di accertamento relativi a tutti i tributi di competenza comunale sono stabiliti nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi per i provvedimenti di rimborso relativi a tutti i tributi di competenza comunale sono stabiliti nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle specifiche leggi tributarie.

Restano impregiudicati i provvedimenti emessi antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, sulla base di normativa previgente.

Articolo 3

Limiti minimi per l'emissione di avvisi di accertamento, per l'esecuzione di rimborsi e per l'effettuazione di versamenti

Ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 289/2002 art. 25 e in ottemperanza a quanto indicato al comma 168 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007):

1) non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali (comprendenti di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno; tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

2) i rimborsi relativi a tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno.

I versamenti non derivanti da attività accertativa non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a €. 3,00.

Articolo 4

Importi arrotondati

Per il pagamento dei tributi si applica la regola generale prevista per l'arrotondamento degli importi in euro, e precisamente si arrotonda l'importo da versare all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 49 centesimi, (comma 166 Legge 296/06).

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007; a partire dalla stessa data si intende abrogato il precedente regolamento approvato con delibera del C.C. n. 89 del 24.11.1999.

Articolo 6

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.